

REGOLAMENTO (CE) N. 1289/95 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1995****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1229/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1257/95⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1229/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 159/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁸⁾,**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1229/95 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1995.

*Per la Commissione***Franz FISCHLER***Membro della Commissione*⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.